AVVISO

1. **Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:** T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, R.G. n. 11187/2013.

2. **Nome del ricorrente**: Nicola Francioni (C.F. FRNNCL93H10H211F)

2.1 **Indicazione delle Amministrazioni resistenti**: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, UNIVERSITÀ POLITECNICO DELLE MARCHE, in persona del rettore *pro tempore,* nonchè nei confronti dei controinteressati in atti.

3. **Estremi dei provvedimenti impugnati**:
a) del Bando di Concorso per l'accesso ai Corsi di Laurea delle professioni Sanitarie dell'Università Politecnica delle Marche a.a. 2013/14, pubblicato in data 04/07/2013, nella parte in cui non consente all'odierno ricorrente di immatricolarsi ai Corsi di Laurea prescelti;
b) delle graduatorie di concorso, pubblicate il 17 settembre 2013, per l'ammissione ai **corsi di Laurea nelle professioni sanitarie** del Dipartimento di Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2013/2014, con tutti i successivi scorrimenti, con particolare riferimento a quella di *"Fisioterapia"* e "*TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA"*, nelle quali parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso e del D.R. n. 845 di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso e delle prove di concorso nonché degli scorrimenti della graduatoria, nella parte in cui non considerano l'iscrizione di parte ricorrente;
c) della nota M.I.U.R. 10 settembre 2013, prot. n. 18516 con la quale si è ordinato agli Atenei di elaborare le graduatorie senza tenere conto del c.d. "bonus maturità";
d) dei provvedimenti non conosciuti con i quali l'Ateneo ha recepito tale nota ministeriale;
e) dei provvedimenti non conosciuti con i quali è stato adottato il provvedimento di rettifica dell'art. 20 del D.L. n. 104/13 in G.U. 16 settembre 2013;
f) del D.M. 12 giugno 2013 n. 449, con relativi allegati, nella parte in cui dispone che "per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun Ateneo" e nella parte in cui non consente la formulazione della graduatoria unica quanto meno per gli Atenei che hanno deciso di somministrare il medesimo test di ammissione secondo le indicazioni del Consiglio di Stato (Sez. VI, ord. 18 giugno 2012, n. 3541*) e del bando di concorso (D.R. n. 715/13 del 4 luglio 2013) nella parte in cui recepisce pedissequamente tale indicazione*;

4 Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

Sull'interesse al ricorso

1. I motivi di ricorso che seguono sono trattati in ordine tanto logico quanto di interesse in relazione alla specifica posizione di parte ricorrente.

In particolare:

1) Con il primo motivo si censura la scelta di non usare la graduatoria unica per tutte le sedi anche per le Professioni sanitarie quanto meno per quegli Atenei ove vi è la medesima prova di ammissione.

2) Con i successivi motivi si è invece censurata la mancata attribuzione del bonus maturità a parte ricorrente grazie alla quale sarebbe stato ammesso presso l'Ateneo ove ha svolto il test.

Basta sommare il punteggio ottenuto al test (48,60) con i punti bonus non attribuiti (8) per verificare che questi supererebbe abbondantemente l'ultimo ammesso collocandosi (56,40 secondo l'attestazione dell'Ateneo per la prima scelta di fisioterapia e 51,1 per Tecniche di radiologia mediche), così, in posizione utile in graduatoria. Si specifica in proposito che la graduatoria sta ancora scorrendo e che l'attestazione citata in atti è del 4 novembre 2013.

***A*. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34, 97 E 117 DELLA COSTITUZIONE, DELL' ART. 2, PAR. 1, DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CEDU E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.N. 240/2010. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI PROVENIENTI DALLO STESSO ATENEO.**

1. ***Lo stato dell'arte***. Da quest'anno è stata attuata la graduatoria unica per l'accesso al C.D.L. di Medicina e Odontoiatria, Veterinaria ed Architettura. Stessa modello si segue per le specializzazioni post lauream.

Nonostante i proclami successivi ed antecedenti all'introduzione della c.d. riforma "Gelmini" (L.n. 240/10), però, non si è optato per la graduatoria unica nazionale per le professioni sanitarie disponendo, nell'a.a. 2011/2012, l'aggregazione di alcune sedi (Trieste e Udine e sempre solo per Medicina) e poi le aggregazioni di tutte le sedi (2012/2013) sempre in via sperimentale. Quando si attuò definitivamente il sistema la graduatoria nazionale fu applicata solo ai superiori corsi di laurea e non a Professioni sanitarie.

Proprio per questo, parte ricorrente che ha tenuto la prova ad Ancona ed ivi non ha ottenuto l'ammissione, grazie al punteggio conseguito sarebbe stato ammesso a Catanzaro (44,8), Foggia (ultimo ammesso 47,6), Salerno (42) e alla SUN (38).

A nostro modo di vedere, oggi (recte sin dall'anno passato e difatti in tal senso la censura era già stata spiegata), in ottemperanza ai principi di cui alla L.n. 240/2010, persino i presunti margini di discrezionalità, che secondo taluna giurisprudenza consentivano il sistema della graduatoria locale sono certamente da rivedere.

D'altra parte è impossibile scorgere alcuna rilevante differenza tra i corsi di laurea in Medicina, Veterinaria e Architettura e quelli per l'ammissione alle Professioni sanitarie.

***I*. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 449 DEL 12 GIUGNO 2013. VIOLAZIONE DEGLI ART. 3 E 97 COST. NONCHÉ DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ILLEGITTIMA ABROGAZIONE DEL BONUS PER I CORSI DI LAUREA IN PROFESSIONI SANITARIE.**

Con un comunicato apparso sul portale web www.accessoprogrammato.miur.it l'11 settembre 2013, dopo che il Consiglio dei Ministri aveva deciso di abrogare l'art. 4 del D. Lgs. n. 21/08, il Miur chiarisce a tutti i partecipanti quanto segue.

ELIMINAZIONE BONUS MATURITA' AI FINI DEL PUNTEGGIO PER LA GRADUATORIA DEI CORSI A NUMERO PROGRAMMATO - a.a. 2013/14 - DM 449/2013 e DM 615/2013.

Secondo il Ministero, che espliciterà tale posizione con una nota 10 settembre 2013, prot. n. A00DGUN/SEGR/18516 diramata a tutte le Università e qui impugnata, l'abrogazione del bonus incide su tutti i corsi di laurea in maniera indifferente.

Così non è.

1. Se ben pochi dubbi possono esservi per i corsi di laurea di cui all'art. 2, 4, 5 e 6 del D.M. n. 449/2013 (Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e Architettura) giacché è lo stesso articolo 10 del medesimo D.M. a stabilire in che termini doveva essere quantificato il bonus di dieci punti, diverso è nell'unico caso delle Professioni sanitarie.

Il D.M., infatti, chiarisce che "*per i **soli** corsi di cui all'articolo 7* (Professioni sanitarie, appunto, *n.d.r.*), *il punteggio è attribuito dalle singole università secondo **criteri autonomamente determinati** in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21*".
Le Università, quindi, possono scegliere il tipo di prova da predisporre che, giusto per essere chiari su quanta autonomia vi sia, non deve essere affatto un test a risposta multipla, ma può, ad esempio, essere una prova a risposta aperta. L'unico vincolo è rappresentato dal fatto che i criteri di attribuzione del punteggio saranno 1,5 per ogni risposta esatta, - 0,40 per una risposta errata, 0 per la mancata risposta.
2. Anche in ragione al **tempo in cui è giunta la modifica normativa**, emerge l'insostenibilità della possibilità che quest'ultima sia applicata a corsi di laurea per i quali la scelta della "*conclusione"* delle *"procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari gia' indette"* spetti alle stesse Università e non al Miur.

Si è già accennato che le prove di ammissione si sono svolte il giorno 4 settembre 2013. In tutte le sedi la correzione è stata contestuale alla fine della prova ed i candidati hanno potuto assistere alla lettura ottica dei loro compiti.

A questo punto l'Ateneo doveva solo aggiungere il bonus maturità che i candidati avevano già inserito nelle domande di partecipazione.

L'Ateneo, quindi, ove l'abrogazione della norma si applicasse anche a tali corsi di laurea, avrebbe deliberatamente deciso di applicare o non applicare il bonus semplicemente pubblicando o non pubblicando la graduatoria prima del 12-16 settembre 2013 e cioè prima o dopo dell'entrata in vigore del D.L. di abrogazione della norma.

È sin troppo evidente, tuttavia, che ove tale possibilità fosse consentita alle singole Università, perché l'abrogazione si applica anche a Professioni sanitarie, ne deriverebbe l'illegittimità dell'intera procedura di selezione, giacchè **l'Università ha deciso se pubblicare o meno le graduatorie ed applicare, quindi, il bonus maturità, quando ormai era a conoscenza dei nominativi dei concorrenti e, per quanto qui più interessa, dei loro voti di diploma**.

Tale *modus procedendi* viola platealmente i principi di trasparenza e *par condicio* della procedura concorsuale giacchè la scelta di introdurre nel sistema di valutazione il voto di diploma potrebbe essere stata influenzata dall'esito degli esami di maturità dei candidati che erano in possesso dell'Ateneo. Non può essere consentito, in altre parole, che la *lex specialis* di concorso venga modificata in un momento successivo all'apertura delle iscrizioni alle selezioni, quando l'amministrazione procedente è già a conoscenza dei nomi dei partecipanti e del loro voto di diploma.

***II.* VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 12 GIUGNO 2013 N. 449. ILLEGITTIMA ABROGAZIONE DEL BONUS MATURITÀ A MEZZO INTERVENTO NORMATIVO.**

1. Non v'è dubbio, in ogni caso, che neanche a mezzo dell'intervento normativo era possibile modificare le regole di concorso senza ribandirlo.

È pacifico, infatti, che *"nell'ambito della normativa del bando di un **concorso** pubblico, ancorata per ciò che concerne il tempo di riferimento alla normativa vigente alla data di presentazione della domanda, è necessario distinguere tra disposizioni fisse ed inalterabili e disposizioni dinamiche, che rinviano a possibili ulteriori discipline; in tale ultima ipotesi, l'interesse pubblico positivamente manifestato circa l'esatta valutazione del titolo può essere tenuto presente anche dopo l'indizione della procedura concorsuale e **fino al momento dell'effettivo inizio della procedura**, verificandosi in tale momento l'attuazione concreta dell'espressa previsione normative"* (Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2003, n. 754).

Nella specie la procedura non solo era iniziata ma era già conclusa. L'esame era stato espletato ed i compiti già corretti.

Non è consentito, infatti, *"procedere ad una sensibile e* ***rilevante innovazione delle regole di selezione****, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione e nel corso della procedura selettiva"* (Cons. Stato, Sez. V, 25 luglio 2006, n. 4627).

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 D.L. 9 SETTEMBRE 2013, N. 104. ILLEGITTIMA ABROGAZIONE DEL BONUS PER I CORSI DI LAUREA IN PROFESSIONI SANITARIE. VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI SULLA COMPETENZA E SULLE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DELLE PREROGATIVE DEL CAPO DELLO STATO *EX* ARTT. 92 E 87 COST.

1. La norma in G.U. 12 settembre 2013 dispone che *"l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 4 del 2008* ***non e' applicato agli esami di ammissione ai corsi universitari gia' indetti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto****"*.

L'entrata in vigore è il 12 settembre 2013.

Il tenore della disposizione è chiarissimo. Il riferimento è agli "ESAMI". Se l'esame si è celebrato l'abrogazione non si applica. Se l'esame non si è celebrato l'abrogazione è efficace.

D'altra parte la *ratio* è evidente. Non possono cambiarsi le regole di concorso durante o addirittura dopo la prova di ammissione pena l'irrimediabile violazione del diritto di scelta dei concorrenti (*in primis* a partecipare o non partecipare alla selezione, in secondo luogo ad impostare strategicamente la propria prova di esame rispondendo o tralasciando uno, due, dieci o venti domande, sulla base delle proprie concrete possibilità di ottenere questo o quel punteggio potenzialmente sufficiente ad ottenere l'ammissione) e del legittimo affidamento nei confronti tanto della *lex specialis* di concorso quanto della stessa normativa primaria che rappresentava la fonte degli atti concorsuali.

2. In ragione del fatto che il successivo avviso di rettifica è di paternità assolutamente sconosciuta, è illegittimo che l'Amministrazione si sia determinata per l'applicazione del testo "rettificato" in G.U. il 16 settembre 2013 anziché per quello "ufficiale" del 12 settembre.

È di immediata evidenza, infatti, che il testo pubblicato in G.U. sia quello originario ed effettivamente approvato dal Governo. Evidente, quindi, che l'avviso di rettifica non è stato tale, ma è un vero e proprio "correttivo" adottato in violazione delle più elementari norme costituzionali sulla competenza e sulle attribuzioni del Consiglio dei Ministri e delle prerogative del Capo dello Stato *ex* artt. 92 e 87 Cost.

L'enormità della procedura seguita (un mero "*Avviso di rettifica*" in G.U.), neppure sottoscritto da nessuno e non imputato a nessuna Autorità costituzionale, quindi, legittima (*recte*, impone) l'applicazione dell'art. 20, D.L. n. 104 del 2013, nel testo risultante dalla G.U. del 12 settembre 2013 n. 214 e non in quello modificato il 16.

IV. INCOMPETENZA, VIOLAZIONE DELLA GERARCHIA DELLE FONTI, ESORBITANZA NORMATIVA E ANCORA SULLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA MINISTERIALE.

La decisione del M.I.U.R. (formalizzata con la nota del 10 settembre impugnata) e dell'Ateneo (priva di alcun provvedimento), è illegittima per incompetenza.

Il M.I.U.R. avrebbe dovuto emettere un nuovo D.M. con il quale chiariva le ragioni del mutamento delle regole di concorso. L'Ateneo, preso atto della presenza di tale decreto, avrebbe dovuto rideterminarsi sulla sua scelta precedentemente cristallizzata *"secondo* ***criteri autonomamente determinati*** *in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21"* (così il D.M. n. 449, art. 10).

Nessun nuovo bando, invece, è stato adottato. Nessun nuovo D.M., ma solo una nota del 10 settembre 2013 a firma del Diretto Generale del MIUR, D. Livon, è stato emanato al fine di mutare i parametri di valutazione della prova.

5. **Estremi dei provvedimenti impugnati con motivi aggiunti**:

g) del D.R. n. 144 del 19.12.2013 per l'Università Politecnica delle Marche, nella parte in cui non ammette gli scorrimenti della graduatoria;

h) della graduatoria bonus del 16 dicembre 2013 del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie per l'a.a. 2013/2014 presso l'Università Politecnica delle Marche, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile;

i) del D.M. 29 novembre 2013, n. 986 nella parte in cui esclude l'ammissione in sovrannumero di coloro che avrebbero ottenuto l'ammissione ove si fosse provveduto alla celebrazione del concorso con l'attribuzione del bonus tenendo così conto, in fase di ammissione in sovrannumero, delle rinunce e degli scorrimenti previsti dalla lex specialis di concorso;

6. **Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso per motivi aggiunti:**

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA CONVERSIONE DEL BONUS, ART. 20 D.L. 104/2013 CONVERTITO IN LEGGE 128/2013 E DEL DECRETO MINISTERIALE 986 DEL 29.11.2013 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ART. 4 DEL COMMA 2, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA, ILLOGICITA'. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 264 DEL 1999, DELL'ART. 3, 33, 34 COST. CONTRADDITTORIETA'. ESORBITANZA NORMATIVA.

1. L'On.le Collegio conosce la travagliata vicenda che ha interessato il c.d. bonus maturità, vicissitudine definitasi con il testo dell'emendamento inserito nell'art. 20 del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104.

Il comma 1 *quinquies*, del suddetto articolo, elaborato per i corsi di laurea in professioni sanitarie e scienze della formazione primaria, prevedeva la possibilità di ammettere anche in sovrannumero *"i partecipanti agli esami di ammissione per l'anno accademico 2013/2014"* che *"si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili*". Nessun riferimento all'assenza di rinunce e scorrimenti così come per gli analoghi corsi di Medicina e Chirurgia.

2. I primi profili di contraddittorietà si rinvengono nello stesso decreto ministeriale del 29 novembre 2013 n. 986 il quale si riferisce espressamente alla prossima graduatoria che emanerà l'Ateneo resistente.

Del resto anche il "*CONSIDERATO*" del D.M. del 29.11.2013 si riferisce ad "*una graduatoria in cui devono essere considerati esclusivamente coloro che si collocano entro il numero massimo dei posti disponibili come risultante, per le università interessate, dai relativi decreti di programmazione*". Ancora una volta, pur se nell'incipit del decreto, non vi sono riferimenti alle rinunce e scorrimenti.

Pare dunque che il Decreto impugnato prenda atto del testo normativo nei suoi "considerato" salvo poi giungere a conclusioni completamente difformi e contraddittorie violando il testo di legge presupposto con il comma 2 dell'art. 4 del D.m. del 29 novembre 2013:

"*Sono ammessi in sovrannumero nell'a.a. 2013/2014 (...) i partecipanti al test di ammissione per l'a.a. 2013/2014 che, in base alla definizione delle graduatorie, ai sensi del comma 1, si sarebbero collocati, senza scorrimenti della graduatoria, in posizione utile entro il numero massimo di posti disponibili stabiliti dai relativi decreti di programmazione.*"

3. Pertanto in fase di attuazione il Miur, esorbitando dalle sue funzioni normative, viola il dettato normativo con l'aggiunta dell'inciso "senza scorrimenti della graduatoria" che preclude l'ingresso in posizione utile a parte ricorrente.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DEL D.L. 104/13 E DEL D.M. N. 449/13, DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DEGLI ART. 3, 34 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA ILLOGICITÀ, DELLA CONTRADDITTORIETÀ E DELLA PALESE INGIUSTIZIA.

Il comma *1 quinques* dell'art. 20, D.L. n. 104/2013, aggiunto dalla L. n. 128 in sede di conversione, non sfugge alle censure di costituzionalità che di seguito si dedurranno (oltre a quelle già dedotte con il ricorso introduttivo); invero, una lettura costituzionalmente orientata della norma avrebbe senz'altro garantito all'odierno ricorrente il diritto di poter studiare presso l'ateneo e facoltà dallo stesso scelte, situazione che in concreto non si è affatto avuta per diversi ordini di ragione che di seguito saranno esposti.

1. La disposizione, ove interpretata arbitrariamente, come fatto dal Ministero, risulterebbe svuotata di contenuto giacchè è impossibile conciliare le premesse con le conclusioni.

Procedendo con ordine, è lecito chiedersi che senso avrebbe, infatti, parlare del "*numero massimo di posti disponibili*" e della "***graduatoria di diritto che sarebbe conseguita all'applicazione del suddetto decreto***" se poi si negano totalmente tali concetti precisando che il "*numero massimo di posti disponibili*" non risulta rilevante (essendo detratte le rinunce e gli scorrimenti) così come indifferente ed inapplicata resterebbe la "*graduatoria di diritto che sarebbe conseguita dall'applicazione del decreto*"?

Quest'ultima è interamente architettata sulle opzioni, sulle rinunce, sugli scorrimenti, sui passaggi al II anno degli ammessi che liberano posti al primo anno e, persino, sui posti residui extracomunitari giacché il fine dell'accesso programmato è sempre quello della completa saturazione dei "*posti programmati disponibili*" essendo ontologicamente non conciliabile ogni ulteriore lettura dell'intero sistema della L. n. 264/99. Diversamente, e come riportato nella parte in fatto, migliaia di questi posti, tra rinunce e scorrimenti, risultano non ridistribuiti, come quelli degli extracomunitari suddetti e non messi in graduatoria, circostanza che porta inevitabilmente ad una drastica riduzione della portata normativa della sanatoria.

L'interpretazione dell'art. 20, comma 1-*quinques* D. L. n. 104/13, quindi, non poteva che essere indirizzata e plasmata in forza di tali principi generali che non sono in alcun modo derogabili.

È affetto da irragionevolezza manifesta, quindi, il D.M. 986/13 nella parte in cui interpreta i commi 1 bis e seguenti dell'art. 20 escludendo rinunce e scorrimenti dalla graduatoria. Se così fosse, infatti, risulterebbe impossibile comprenderne il contenuto non essendo per nulla conciliabili le premesse (sopra evidenziate) con l'illegittima conclusione (*"senza rinunce e scorrimenti"*).

3. In subordine l'ulteriore interpretazione costituzionalmente orientata deve far ritenere che l'inciso "*in assenza di scorrimenti*" (non lo si ripeterà mai abbastanza, previsto dal solo DM impugnato e non dalla legge) debba riferirsi alla nuova graduatoria da stilare (16 dicembre 2013 oggi impugnata) e non a quella del 17 settembre 2013.

Anche in tal caso esiste una plausibilità interpretativa di tale inciso che non svuoti il senso dell'intero complesso normativo, ricercata nella necessità di individuare in maniera definitiva gli ammessi in sovrannumero senza che vi sia un secondo appello per i soggetti presenti nella graduatoria del 16 dicembre 2013.

II. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1 quinques del D.L. n. 104/13.

Disattendendo la superiore interpretazione, non resterebbe che sollevare la seguente questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1 bis. D.L. n. 104 del 2013, come convertito dalla L. n. 128 del 2013.

***** SULLA MANCATA ATTIVAZIONE DELLA GRADUATORIA UNICA ANCHE PER LE PROFESSIONI SANITARIE ******

***A*. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34, 97 E 117 DELLA COSTITUZIONE, DELL' ART. 2, PAR. 1, DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CEDU E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.N. 240/2010. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI PROVENIENTI DALLO STESSO ATENEO.**

Altro motivo di censura, già analizzato dallo scrivente negli atti di parte ricorrente, riguarda la mancata previsione per il corso di laurea per le professioni sanitarie di una graduatoria unica, novità che, invece, ha interessato il corso di laure in medicina e chirurgia.

La problematica di cui si discute trae origine dalla circostanza che molte università hanno delegato l'organizzazione di siffatta proceduta a consorzi interuniversitari, quali il CINECA, e tra le diverse mansioni delegate figura anche la predisposizione degli elaborati. Tale scelta non ha riguardato il solo ateneo del Politecnico delle Marche, ma anche tantissimi atenei italiani quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: Tor Vergata, Bologna, Siena Modena e Reggio Emilia, Parma, Udine, Trieste, Sassari, Novara (Piemonte Orientale), Insubria, Varese, Catanzaro, Perugia, Pisa, Ferrara, Foggia, Genova, Torino, Cagliari, SUN e Federico II; conseguentemente, in tutte le università appena citate i concorrenti svolgevano un test articolato con i medesimi quesiti (ordinati in modo diverso).

Ebbene, la situazione appena descritta assume carattere rilevante nel caso di specie; invero, come sopra accennato il Francioni conseguiva un punteggio pari a 48,60, che ne ha determinato l'esclusione dalla graduatoria per il corso di Professioni Sanitarie presso il Politecnico delle Marche, **ma che gli avrebbe ben consentito l'immatricolazione in numerosi atenei italiani che hanno adottato il medesimo test svolto dal ricorrente**.

7. **Indicazione dei controinteressati**:
   tutti i soggetti immatricolati nella facoltà di Professioni Sanitarie presso l'Università Politecnico delle Marche.

8. **Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it** attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. **11187/2013**) nella sottosezione "*Ricerca ricorso*", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "*Lazio-Roma della sezione T.A.R.*"

9. **La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III-bis del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 9675/2014 (SCARICA).**

10. **Testo integrale del ricorso (SCARICA).**

11. **Elenco nominativo dei controinteressati (SCARICA).**